



TRIBUNALE DI NAPOLI

III SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Paolo Coppola, all'udienza di discussione del 10.6.20, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 26368/18 R.G.A.C.

tra

Cerase Michelina, nata il 20.3.80 a Napoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Castaldo e Paola Ernestina Frese giusta procura in atti

RICORRENTE

Contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro tempore*, rapp.to e difeso dall'avv. Anna di Stefano

RESISTENTE

E

Cerase Maria Arca, da Perugia

TERZO CONTUMACE

OGGETTO: ricalcolo pensione

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 21.12.18 la ricorrente conveniva in giudizio l' INPS, esponendo:

- Di essere avente causa del fu Cerase Gaetano, deceduto in Monte di Procida il 22.7.06, titolare di trattamento pensionistico, da rivalutarsi ex art 13, ciomma 8, l.

257/92, in forza di sentenza del Tribunale di Napoli 6096/11, passata in cosa giudicata, che aveva riconosciuto il diritto alla maggiorazione prevista dalla predetta disposizione;

- Che aveva proposto giudizio (RG 9420/12), per ottenere la quantificazione della somma spettantegli, definito con sentenza 4149/15 del Tribunale di Napoli, che aveva condannato parte convenuta al pagamento di €. 1589,58 oltre interessi, riformata con sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile l'originario ricorso;
- Che l'INPS, con nota del 5.10.18, aveva quantificato le differenze pensionistiche in €. 18.672,14, nei limiti della prescrizione decennale dei ratei dalla sentenza 6069/11;
- Che l'istituto convenuto non aveva tenuto conto della retrodatazione degli effetti della sentenza quantomeno dal deposito del ricorso (anno 2006 quando il giudizio definito con sentenza 6069/11 era stato iscritto a ruolo);
- Che il diritto era stato attivato con domanda amministrativa INPS del 1999, che costituiva causa di interruzione della prescrizione, come parimenti erano cause interruttive della prescrizione la domanda giudiziale del 2006 e la domanda giudiziale relativa al giudizio RG 9420/12;
- Che il de cuius era andato in pensione l'1.2.98 ed, applicati i criteri di calcolo elaborati dall'INPS, l'istante vantava un credito di €. 64.934,32.

Tanto premesso chiedeva accertarsi il diritto al beneficio ex art 13, comma 8, l. 257/92 , e per l'effetto condannarsi il convenuto al pagamento di detta somma con accessori legge ed ordinarsi al convenuto di pagare l'assegno ricalcolato e vittoria spese distratte. L'INPS si costituiva in giudizio, con memoria depositata il 6.3.19, eccependo la prescrizione dei crediti relativi ai ratei di pensione in quanto diritto autonomo rispetto al

diritto alla rivalutazione dei periodi contributivi di patita esposizione qualificata ad amianto, avendo il giudizio rg 15976/2006, definito con sentenza 6096/2011, avuto ad oggetto soltanto il diritto ex art 13 L 257/1992 alla rivalutazione contributiva ai fini pensionistici dei periodi di esposizione all'amianto e non essendo stata formulata la domanda per condanna al pagamento dei ratei di pensione. Evidenziava che solo con il ricorso introduttivo del giudizio 9420/2012 che veniva formulata domanda per la condanna dell'INPS al pagamento dei ratei arretrati di pensione e che i ratei erano stati calcolati con prescrizione decennale dalla sentenza 6096/2011 cioè dal 03/2001. Tanto premesso concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria spese.

Disposta l'integrazione del contraddittorio in favore del coerede Cerase Maria Arca, rimasta contumace, all'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa con le modalità di cui all'art 83, comma 7, lett. H) DL 18/20, come convertito e modificato.

Il diritto alla rivalutazione dei periodi contributivi ex art 13, comma 8, L 257/1992, è autonomo dal diritto al pagamento dei ratei pensionistici. *Trattasi ...di un diritto che non si identifica nè con il diritto a pensione irrinunciabile e imprescrittibile) e nemmeno con il diritto alla riliquidazione dei ratei del trattamento pensionistico. Esso ha una sua propria individualità, quale autonomo beneficio previdenziale che, pur incidendo sul trattamento pensionistico mediante la rivalutazione di un periodo contributivo, è ancorato a ben precisi presupposti, distinti da quelli propri del trattamento previdenziale sul quale detto beneficio è destinato ad incidere* (Cass. Sez. Lav. Sent. 11757 2016; sulla autonomia Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2351 del 09/02/2015).

La Cassazione (ord. 2856/17) ha avuto occasione di precisare: *nella specie si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, è stato ampiamente affermato da questa Corte di legittimità (v., fra le tante, Cass. nn. 12685/2008, 7527/2010, 8926/2011; 6331, 7934,*

13578 del 2014)..... il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto; non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato(parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.

Posta dunque la radicale differenza tra le due azioni, deve darsi atti di come, con il giudizio di cui alla Sent. 6096/11 l'istante avesse richiesto la condanna alla corresponsione del beneficio amianto che, in quanto autonomo dalla pensione, non attiene alla differenza dei ratei. Dunque detto giudizio non interrompe la prescrizione.

Venendo alla condanna la domanda deve essere immediatamente rigettata per la metà, posto che solo uno dei due coeredi figli (dunque eredi ex lege al 50% in assenza di coniuge) ha agito in giudizio.

Posto che non sono contestati i conteggi dell'INPS (la contestazione attiene solo alla prescrizione) e l'allegato ricalcolo dal 3/2001 (dieci anni dalla sentenza 6096/11 ovviamente da calcolarsi a ritroso) non resta che rigettare la domanda.

Spese compensate vista la inerzia dell'INPS, fino al 5.1.18 nel dare esecuzione al giudicato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Spese compensate.

Napoli 10.6.20

Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)